CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI DOCENZA

Con la presente scrittura privata tra:

AUTOMOBILE CLUB UDINE, con sede in Udine, viale Tricesimo n.46 p. IVA 00160740304, nella persona del Direttore pro tempore Dott.ssa Maddalena Valli, nata ad Arezzo il 15.3.1963,

e

Signor MISDARIS FURIO, nato a Trieste il 29/08/1946 e residente a Udine, Via Veneto 4/c C.F. MSDFRU46M29L424H;

premesso che

- l'Automobile Club Udine ha tra le proprie attività istituzionali la promozione, lo studio e l'attuazione di iniziative in tema di educazione stradale;
- l'Automobile Club Udine non può far fronte a tale esigenza con personale in servizio e quindi, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DLgs 165/2001 e s.m.i. , intende conferire un incarico di collaborazione ad un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza per l'attività didattica, determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- tale incarico si caratterizzerà per la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione, in quanto il collaboratore non sarà inserito nell'organizzazione e godrà di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo dell'adempimento pur agendo in funzione delle finalità e delle necessità dell'Automobile Club Udine;
- l'Automobile Club Udine si riserva di fornire orientamenti ed indicazioni di ordine generale in merito alle attività che il collaboratore porrà in essere e quest'ultimo relazionerà all'A.C.U. circa il buon fine delle medesime
- la prestazione ha carattere personale e continuativo;
- la collaborazione si innesta nel quadro di un rapporto unitario senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita
- il collaboratore dovrà svolgere tutte quelle attività che risultino opportune e necessarie a promuovere, diffondere e divulgare l'educazione alla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) L'Automobile Club Udine si avvarrà della collaborazione continuativa del Sig. Misdaris Furio per l'attività didattica e di formazione all'interno delle iniziative che l'Ente realizzerà nel settore istituzionale dell'educazione alla sicurezza stradale.
L'attività del collaboratore comprenderà anche:

1. ideazione, pianificazione e organizzazione dei corsi teorico/pratici e/o delle altre iniziative accomunate dall'obiettivo di informare, educare, promuovere e diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza;
2. coordinamento delle varie attività del settore dell'educazione stradale e dei rapporti con i vari soggetti a vario titolo interessati (inseganti, referenti istituzionali, ecc.) in sintonia e secondo gli orientamenti dell'ACU stesso.

In particolare, il Sig. Misdaris Furio dovrà attenersi alle direttive generali dell'A.C.U. alla cui determinazione contribuirà con la propria specifica competenza professionale e decennale esperienza. La collaborazione si svolgerà senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Automobile Club Udine, né di orario.

Art. 2) Il collaboratore espleterà in proprio le attività affidate, utilizzando strumenti propri o dati in dotazione dall'A.C.U.

Art. 3) Il presente contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.E' fatta salva la possibilità per entrambe le parti di dare disdetta in forma scritta, anche con raccomandata a mano, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 4) Il corrispettivo è forfetariamente determinato in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento) lordi annui, da versarsi, previa emissione di cedolino, con bonifico bancario. La somma di cui al presente articolo è onnicomprensiva dei compensi e delle spese che il collaboratore dovrà sostenere nell'assolvimento dell'incarico.

Art. 5) L'Automobile Club Udine dichiara che il presente incarico rientra tra quelli consentiti ai sensi della Circolare n. 6/2014 per l'interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, trattandosi di incarico di docenza, in cui l'impegno didattico e formativo è circoscritto e definito nei contenuti e nelle modalità; l'incarico non prevede l'attribuzione di alcuna particolare rilevante responsabilità al collaboratore all'interno dell'Ente e il compenso è commisurato all'attività didattica effettivamente svolta, calcolata sulla base della programmazione delle attività istituzionali descritte nei piani di attività dell'Ente per il 2015.

Art. 6) Il collaboratore, con la sottoscrizione della presente, ai fini dell'aliquota contributiva INPS prevista dalle vigenti norme, dichiara di essere pensionato di anzianità con 38 anni di contribuzione, di aver provveduto agli adempimenti previsti dalla legislazione previdenziale, in particolare per il cumulo dei redditi di lavoro autonomo con quelli pensionistici.

Art. 7) Il collaboratore dichiara di avere diritto alle eventuali detrazioni d'imposta risultanti dall'applicazione della normativa in vigore, sulla base dei dati a latere dichiarati, e solleva da ogni responsabilità al riguardo l'Ente committente.

Art. 8) L'inadempimento anche di una sola delle clausole fissate nel presente atto o di quelle previste dal Codice civile (a cui si fa rinvio per quanto qui espressamente non

previsto), è motivo di risoluzione e scioglimento del presente contratto con diritto della parte lesa di richiedere il risarcimento del danno subito secondo la valutazione di un esperto scelto di comune accordo delle parti.

Art. 9) Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Udine.

Art. 10) Le prestazioni di cui trattasi rientrano ai fini Iva nelle fattispecie di esclusione di cui all'art. 5, comma 2, del D.p.r. 633/1972 come prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. Eventuali imposte e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Committente.

Art. 11) Il collaboratore dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/ 1996 per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal presente contratto ed esprime il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati anche sensibili ai sensi degli artt. 11 – 20 – 22.

Art. 12) Il collaboratore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dell'ACU dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento, dell'Ente, pubblicati sul sito istituzionale, la cui violazione sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.

Art 13) Le parti dichiarano di aver letto attentamente e di approvare tutte le clausole che precedono.

Art 14) Il presente contratto acquista efficacia dopo la sua pubblicazione sul sito dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Udine, 12 febbraio 2016

Il Collaboratore
Furio Misdaris

Il Direttore ACU
dott.ssa Maddalena Valli